



09069-18

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -  
Donatella Galterio - Consigliere -  
Angelo Matteo Socci - Consigliere -  
Gianni Filippo Reynaud - Relatore -  
Ubalda Macrì - Consigliere -

ACR  
Sent. n. sez. 3152  
UP - 28/11/2017  
R.G.N. 21896/2017

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 22/12/2016 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. (omissis) che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 dicembre 2016, la Corte d'appello di Catanzaro, giudicando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari il 13 marzo 2012, che aveva condannato (omissis) alla pena di mesi quattro di reclusione, ritenendolo responsabile del reato continuato di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, per avere abbandonato su area demaniale marittima, in due occasioni, rifiuti speciali derivanti da attività di demolizione edilizia per un volume totale di circa tre metri cubi (fatto accertato in (omissis) fino alla data del (omissis) ).

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso (omissis) deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Con un primo motivo si deduce la violazione dell'art. 2 cod. pen. per non avere la Corte di appello assolto l'imputato benché, dopo la pronuncia di primo grado, con ord. del Capo Dipartimento della Protezione Civile (omissis) del (omissis) (omissis) fosse cessato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della l. 24 febbraio 1992, n. 225, con conseguente depenalizzazione del fatto di reato per cui era intervenuta condanna e necessità di applicare la più favorevole normativa sopravvenuta ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, cod. pen.

4. Con un secondo motivo si deduce travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione del superamento della soglia di rifiuti (mc. 0,50) richiesta per l'integrazione del reato contestato.

5. Con un terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., introdotta nell'ordinamento successivamente alla proposizione dell'appello e di cui l'appellante aveva richiesto l'applicazione con una memoria difensiva depositata nella cancelleria della Corte d'appello prima dell'udienza fissata per la discussione. Essendo state, lamenta il ricorrente, erroneamente riportate nel verbale dell'udienza di discussione le conclusioni rassegnate dall'appellante - ivi indicate con il richiamo ai motivi d'appello piuttosto che ai motivi indicati nella

citata memoria difensiva - nella sentenza impugnata la questione dedotta non è stata in alcun modo affrontata e la particolare tenuità del fatto sarebbe evidente e desumibile dalla contenuta sanzione irrogata, ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione e sospesa alle condizioni di legge.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Pur essendo incontestato che, successivamente alla commissione del fatto, è cessata l'emergenza rifiuti in Calabria - anche se non in forza dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile indicata dal ricorrente, ma per quanto previsto dallo stesso provvedimento dichiarativo dello stato di emergenza, adottato ai sensi dell'art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 285, da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2011 con d.p.c.m. 17 dicembre 2010 - la circostanza è ininfluenta rispetto all'applicabilità della citata disposizione incriminatrice. Questa Corte, di fatti, ha ripetutamente affermato che la previsione di cui all'art. 6 d.l. 172/2008, avendo natura di norma eccezionale e temporanea, è assoggettata alla disciplina di cui all'art. 2, quinto comma, cod. pen. e pertanto si applica ai fatti commessi durante il suo periodo di vigenza, anche se sono giudicati quando è cessata la situazione emergenziale da essa presupposta (Sez. 3, n. 40654 del 22/03/2016, Cirilincione, Rv. 267972; Sez. 3, n. 3718 del 08/01/2014, Matei e a., Rv. 258318). Nella motivazione della sentenza da ultimo citata si legge che tali caratteristiche «emergono chiaramente dal tenore e dalle finalità delle disposizioni stesse, applicabili a determinate condotte poste in essere in un determinato ambito territoriale interessato dallo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, prevedendo conseguentemente misure straordinarie temporanee, tra le quali figurano una disciplina sanzionatoria che indica pene sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, la trasformazione di violazioni di natura contravvenzionale in delitti o la previsione di sanzioni penali per condotte altrimenti non aventi rilevanza penale. Ciò comporta, quale conseguenza, l'applicazione della disciplina derogatoria di cui all'art. 2 c.p., comma 5, finalizzata, come è noto, a salvaguardare l'efficacia delle leggi eccezionali o temporanee».

Può aggiungersi - reputa il Collegio - che, nel dichiarare l'infondatezza di plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo alle previsioni incriminatrici di cui all'art. 6, lett. a) e d), d.l. 172/2008, il giudice delle leggi ha condivisibilmente osservato che «le norme censurate non

appartengono alla categoria delle cosiddette "norme penali in bianco" [...] in quanto in esse la fattispecie criminosa è compiutamente descritta e le pene sono specificamente previste. La dichiarazione dello stato di emergenza, da parte dell'autorità governativa, è solo una condizione di fatto per l'applicabilità delle norme medesime, che non integra in alcun modo il contenuto del precetto penale, fissato nella legge, in sé e per sé completo ed autosufficiente...[un] atto amministrativo a carattere generale, che funge da presupposto per l'applicabilità delle sanzioni penali previste dalle norme censurate [...]suscettibile di valutazione, sotto il profilo della legittimità, da parte dei giudici ordinari e di quelli amministrativi, nell'ambito delle rispettive competenze» (Corte cost., sent. 24 febbraio 2010, n. 83). Reputa dunque il Collegio, che laddove cessi la dichiarazione dello stato di emergenza, non si ha – a rigore – un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo e non viene dunque neppure in considerazione l'art. 2 cod. pen., posto che «la disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 cod. pen.) non si applica alla variazione nel tempo delle norme extra-penali e degli atti o fatti amministrativi che non incidono sulla struttura essenziale e circostanziata del reato, ma si limitano a precisare la fattispecie precettiva, delineando la portata del comando, che viene a modificarsi nei contenuti a far data dal provvedimento innovativo; in detta ipotesi, rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicché il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto» (Sez. 3, n. 18193 del 12/03/2002, Pata, Rv. 221943). In questo caso non v'è stata successione di provvedimenti amministrativi e la cessazione dello stato di emergenza è conseguita al semplice spirare del termine quale da ultimo prorogato, ciò che né ha modificato il precetto della norma incriminatrice, né ha fatto venire meno il disvalore penale dei fatti illeciti precedentemente commessi nelle zone (e nei periodi) in cui sussisteva lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

2. Manifestamente infondato, oltre che generico, è anche il secondo motivo. La sentenza impugnata motiva adeguatamente circa il superamento della soglia di rilevanza penale dell'abbandono di rifiuti richiamando il verbale di sequestro nel quale – come già si osserva nella conforme decisione di primo grado – si dà atto che la quantità di rifiuti abbandonata dall'imputato è stata accertata essere pari a circa 3 metri cubi, la metà dei quali riversati in occasione del primo trasporto. Il ricorrente non contesta la correttezza del dato probatorio indicato dai due giudici di merito, né contesta specificamente le modalità con cui l'accertamento quantitativo fu fatto dai militari operanti, vale a dire in base ad un elemento obiettivo quale quello della capienza del cassone del rimorchio che

al momento dell'intervento l'imputato stava conducendo, limitandosi ad opporvi calcoli che giustamente i giudici di merito hanno definito arbitrari, poiché effettuati sulla base di mere dichiarazioni dell'imputato sfornite di appiglio probatorio.

3. E' invece fondato il terzo motivo.

Il ricorrente ha allegato al ricorso copia della memoria difensiva (che risulta effettivamente depositata nella Cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro in data 15 novembre 2016, vale a dire almeno 15 giorni prima dell'udienza di discussione fissata per il 22 dicembre 2016) con cui aveva dedotto quale ulteriore motivo d'appello, in via subordinata, la richiesta di pronuncia di sentenza assolutoria per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen. Essendo detta disposizione entrata in vigore, con il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, successivamente alla proposizione dell'appello, deve innanzitutto ritenersi al proposito ammissibile la presentazione di un nuovo motivo d'impugnazione al di là dei limiti (circa l'identità dei capi e dei punti della decisione) ricavabile dal disposto di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., come questa Corte ha già avuto modo di argomentare allorquando, affermando il principio secondo cui la questione dell'applicabilità dell'art. 131-*bis* cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello, ha ritenuto che il tema ben può essere proposto al giudice precedente al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). Trattandosi di questione nel caso di specie formalmente e tempestivamente dedotta nel termine di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. ed avendo il difensore dell'imputato concluso, all'udienza del 22 dicembre 2016 avanti alla corte territoriale, per "l'accoglimento dei motivi di appello" - per tali dovendosi considerare, in difetto di chiara e contraria specificazione, non soltanto quelli dedotti con l'atto d'impugnazione, ma anche quelli nuovi presentati ai sensi della richiamata disposizione con la memoria difensiva depositata il 15 novembre 2016 - il giudice del gravame aveva l'obbligo di esaminarla. Nel caso di specie, invece, risulta dalla sentenza impugnata che la Corte di appello non si sia in alcun modo posta il problema dell'esame di quella questione, neppure menzionata quale motivo d'appello nella stringata motivazione e comunque non oggetto di alcun contrario rilievo in termini di non particolare tenuità del fatto sottoposto a giudizio.

Trattandosi di reato che per i limiti edittali rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 131-*bis* c.p.p., di fatto in concreto non particolarmente grave (come anche si ricava dal trattamento sanzionatorio adottato), commesso da imputato che il giudice di primo grado qualifica assolutamente incensurato, il motivo d'appello per cui ricorre omessa motivazione non può dirsi manifestamente infondato, sicché non può farsi applicazione del principio secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato» (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia e a., Rv. 256314). Né appare nella specie ostativo il requisito di legge della non abitualità della condotta, tenendo conto del fatto che – pur essendo stata contestata la continuazione in relazione ai due episodi di abbandono di rifiuti, peraltro neppure valorizzata dal giudice di merito, che ha applicato la pena per un unico fatto, senza operare l'aumento di cui all'art. 81 cod. pen. – i fatti, si legge nella sentenza di primo, sono stati commessi lo stesso giorno, a breve distanza l'uno dall'altro (il primo alle ore 17.10 ed il secondo alle ore 19.30). Anzi la condotta è stata espressamente ritenuta occasionale dallo stesso giudice di primo grado, che proprio per questo ha concesso le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la circostanza che si trattava dei materiali di risulta di un piccolo lavoro di manutenzione straordinaria eseguito presso l'abitazione del sig. (omissis) Del resto, per un verso la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio (Sez. 2, Sentenza n. 19932 del 29/03/2017, Di Bello), per altro verso il (omissis) avrebbe commesso al più due illeciti, sicché vale il principio secondo cui, ai fini del presupposto ostativo in parola, il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).

Per contro, non può neppure richiamarsi l'opposto principio secondo cui «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere ritenuta, senza rinvio del processo nella sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine» (Sez. 1, sent. n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271). Ed invero, se da un lato deporrebbero in tal senso la natura dei rifiuti (consistenti in materiali pietrosi derivanti da attività di

demolizione edilizia), la non elevata quantità (comunque non di molto superiore alla soglia di punibilità prevista dalla legge), la circostanza che l'abbandono non sia stato ritenuto tale da arrecare molestia ai fruitori dell'area demaniale marittima (essendo l'imputato stato per tale ragione assolto già primo grado dalla contravvenzione di cui all'artt. 674 cod. pen. che gli era stata ulteriormente contestata), d'altro lato la pena inflitta, pur non elevata, ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione e sospesa alle condizioni di legge, si è discostata dal minimo edittale, probabilmente valorizzandosi il fatto che il reato è stato commesso sul demanio marittimo, a 100 metri di distanza dalla battigia. Questi elementi di opposto segno dovranno dunque essere valutati dalla Corte d'appello ai fini del giudizio - richiesto e non effettuato - sulla sussistenza della speciale causa di non punibilità.

L'impugnata sentenza deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per l'esame della questione.

Nel resto, il ricorso deve invece essere rigettato, sicché nel giudizio di rinvio non si potrà dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, non decorrendo la stessa successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli e a., Rv. 267590; Sez. 3, sent. n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265434). Permane altresì la statuizione sulla confisca, trattandosi di confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen.


#### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato esame della questione sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 28/11/2017.


Il Consigliere estensore

Gianni Filippo Reynaud



Il Presidente

Luca Ramacci





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 28 febbraio 2018

La presente copia si compone di 7 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92